

Al

Consiglio di Stato

Prima Sezione Consultiva

Palazzo Ossoli, Piazza della Quercia 1
00186 Roma

A mezzo raccomandata A/R
anticipata via fax al numero +39
0668272428

e

Al

Consiglio di Stato

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma

A mezzo raccomandata A/R
anticipata via fax al numero +39
0668272282

e

Al

Consiglio di Stato

Seconda Sezione Giurisdizionale

Palazzo Ossoli, Piazza della Quercia 1
00186 Roma

A mezzo raccomandata A/R
anticipata via fax al numero +39
0668272342

Alla cortese attenzione del Presidente della Sezione

La Valletta/Liverpool, 20 marzo 2019

Oggetto: Parere consultivo del Consiglio di Stato in merito all'indicenda procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento delle concessioni delle scommesse in rete fisica.

Le società STANLEYBET MALTA LIMITED, con sede in Palazzo Pietro Stiges, 103 Strait Street, Valletta VLT 1436, Malta ["**Stanleybet**"], e MAGELLAN ROBOTECH LIMITED (già Stanley International Betting) ["**Magellan**"], con sede in Exchange Station, Tithebarn Street, Liverpool, L2 2QP, United Kingdom [congiuntamente, "**Gruppo Stanley**" o "**Stanley**"], in persona dei propri legali rappresentanti, evidenziano quanto segue.

Il Gruppo Stanley, in quanto operatore comunitario di gioco e scommesse autorizzato in numerosi Stati Membri, ed in possesso degli idonei requisiti economici, tecnici e morali, si pregia sottoporre alcune osservazioni in merito allo schema del bando e degli atti di gara per il nuovo affidamento delle concessioni delle attività di scommesse in rete fisica che risulta essere stato sottoposto a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Più particolarmente, da notizie apparse sulla stampa, Stanley è venuta a conoscenza che la suddetta gara si collocherebbe nel contesto di un riordino complessivo dell'intero comparto e che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi in sede consultiva sugli schemi dei nuovi bandi e atti di gara ad esso trasmessi entro la fine del mese di marzo 2019. Al riguardo, è il caso di segnalare che, come è ampiamente noto, l'accesso al mercato delle scommesse da parte di Stanley è stato precluso in precedenti gara bandite prima dal CONI e successivamente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ["AAMS", poi confluita nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - "ADM"], come riconosciuto dalla Corte di Giustizia nelle sentenze *Gambelli* [06.11.2003 Causa C-243/01], *Placanica* [06.03.2007, Cause Riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04], *Costa e Cifone* [16.02.2012, Cause Riunite C-72/10 e C-77/10] e *Laezza* [28.01.2016, Causa C-374/14]. Questi arresti hanno altresì riconosciuto la liceità del *modus operandi* transfrontaliero di Stanley e dei suoi CTD in Italia nel comparto dei servizi di scommessa in via rimediabile, a causa degli illegittimi ostacoli in precedenza frapposti al loro ingresso nel sistema concessorio nazionale. Ciò nonostante, Stanley e i CTD hanno continuato a subire discriminazioni che, tra l'altro, si sono tradotte in misure di prevenzione e repressione ad opera delle autorità di polizia, nell'assoggettamento all'azione penale da parte degli Uffici del Pubblico Ministero, nel mancato ottenimento delle licenze di pubblica sicurezza e nel divieto di collocare nei loro punti vendita gli apparecchi da intrattenimento. Negli anni recenti si è altresì assistito ad una politica dei Pubblici Poteri di *enforcement* ostile alla volta di Stanley e delle sue ricevitorie sotto il profilo fiscale, con la conseguente instaurazione di un nutrito contenzioso tributario, centinaia e centinaia di ricorsi pendenti dinanzi alla Giustizia Tributaria di ogni grado e, da ultimo, uno specifico rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Parma alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, registrato come Causa C-788/18.

Alla luce di tutto quanto precede, ad avviso di Stanley, i requisiti di partecipazione alla nuova selezione dovrebbero ora essere fissati in modo aperto e non discriminatorio e, comunque, in termini tali, da un lato, da realmente consentire agli operatori qualificati, anche di altri Stati Membri, di accedervi e di aggiudicarsi le concessioni, e dall'altro, di produrre per la scrivente l'effetto rimediabile di cui si accennava.

In tale prospettiva e in un'ottica di leale collaborazione, Stanley pone all'attenzione di codesto Ecc.mo Consesso l'esigenza che tutti gli operatori possano partire dallo stesso blocco di partenza, in particolare, non avvantaggiando ulteriormente quelli già presenti sul mercato. Questi ultimi, infatti, già beneficiano – e continueranno a beneficiare - delle proroghe delle loro concessioni, scadute il 30.06.2016, per un periodo superiore a tre anni, e precisamente fino al 31.12.2019 [art. 1, co. 1097, della Legge no. 145 del 30.12.2018 – c.d. Legge di Bilancio 2019].

Si ritiene quindi che il nuovo bando di gara dovrebbe - fra l'altro - garantire a tutti gli operatori pari libertà, prima e dopo l'aggiudicazione della gara, nella scelta dei luoghi dove collocare i punti vendita, al duplice fine di favorire l'accesso dei nuovi entranti e di pervenire a configurazioni di mercato più efficienti e meno affette da distorsioni concorrenziali, anche se non necessariamente espansive. Ciò presuppone un previo accordo dello Stato con Regioni e Comuni, nonché un

quadro normativo certo prima dell'indizione delle regole in merito alla localizzazione dei punti al dettaglio e alla loro distanza dai luoghi sensibili (quali, ad esempio, chiese e scuole). L'attribuzione delle nuove concessioni dovrebbe in ogni caso essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, così da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali.

Al contempo, non è chiaro se il contenzioso pendente in materia penale e tributaria potrà essere ritenuto, per i nuovi entranti, causa di decadenza dalla concessione, oltre che motivo ostativo all'aggiudicazione. Dunque, per consentire ad ogni potenziale offerente di valutare il rischio che gli vengano applicate simili misure, di valenza oggettivamente sanzionatoria, e per garantire l'assenza di rischi di favoritismo o arbitrarietà da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, sembra altresì necessario che le circostanze nelle quali le suddette misure potrebbero venire applicate siano enunciate in modo chiaro, preciso e univoco, soprattutto nei confronti degli operatori, quali Stanley, già illegittimamente esclusi dalle precedenti procedure concorsuali.


In particolare, si potrebbe segnalare ad ADM che l'indizione di una nuova gara senza aver prima risolto il "nodo" della rimozione degli effetti delle discriminazioni pregresse subite da Stanley per effetto dei tre bandi precedenti, darebbe origine a nuovi profili di criticità e di contrarietà al diritto dell'Unione, e pertanto a nuovi contenziosi. La mancata rimozione degli effetti di tali violazioni, infatti, avrebbe la conseguenza di mettere a confronto nella nuova gara operatori che hanno subito - e continuano a subire - discriminazioni (segnatamente, Stanley, oggetto nei 19 anni precedenti di circa 6500 procedimenti penali, rivelatisi poi infondati) ed operatori che non le hanno subite, riproponendo essenzialmente gli stessi problemi dei bandi CONI, Bersani e Monti. Fatti salvi i rimedi risarcitori, di cui la scrivente è ben consapevole, resta il fatto che ignorare le questioni di fondo ancora irrisolte nate dai precedenti bandi di gara finirebbe per delegittimare anche il nuovo sistema dei giochi, mettendo a rischio la sua tenuta e stabilità. Stanley intende fornire il suo contributo per rimuovere in via definitiva le anomalie del sistema, in quanto sinceramente interessata ad accedere al mercato delle nuove scommesse.

Per non diversi motivi, Stanley pone altresì in evidenza che i nuovi atti di gara non dovrebbero prevedere al termine della concessione la devoluzione a titolo gratuito dell'uso dei beni materiali e immateriali, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. L'imposizione della cessione dei beni di concessione senza contropartita economica è stata, come è noto, censurata dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Laezza* [28.01.2016, Causa C-374/14], poiché rende meno allettante l'esercizio dell'attività e impedisce di trarre profitto dal proprio investimento, avvantaggiando gli operatori che sono presenti da più tempo sul mercato, e conseguentemente si avvalgono di cespiti e risorse, materiali e immateriali, già ammortizzati o ad un diverso stadio di ammortamento. Proprio perché tendono a scoraggiare i nuovi operatori dal partecipare alle gare, siffatte misure sono state giudicate in contrasto con il diritto di stabilimento di cui agli artt. 49 e ss. TFUE e la libera prestazione di servizi garantita di cui agli artt. 53 e ss. TFUE.


Infine, e più in generale, sembra innegabile il rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si traducano in ulteriori vantaggi per gli *incumbent* – già in regime di proroga – e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato. Di conseguenza, la scrivente auspica che codesto Ecc.mo Consiglio, pur non essendo in alcun modo obbligato, vorrà prendere in considerazione le preoccupazioni e i timori qui

espressi nonché segnalare alle Amministrazioni competenti le previsioni degli atti dell'indicenda gara che necessitano di essere riconsiderate e/o modificate.

Con la massima osservanza.



Stanleybet Malta Limited



Magellan Robotech Limited

